

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 754 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Alessandro GIANGIROLAMI, allenatore della società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Alessandro GIANGIROLAMI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, sottoscritto per la stagione sportiva 2014/2015 un accordo economico in data 8 settembre 2012 con la società A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 quale allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato di Serie D, con un compenso superiore al massimale stabilito dall'accordo LND-AIAC di cui al C.U. L.N.D. N. 1 del 1° luglio 2012;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro GIANGIROLAMI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di sospensione nei confronti del Sig. Alessandro GIANGIROLAMI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio